



**Comune di Laigueglia**  
*Provincia di Savona*

ORIGINALE

Ordinanza N. 000037 del 18.05.2020

**Oggetto:** MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

**IL SINDACO**

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitari o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti.

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 30 del 17/05/2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid- 19;

Considerata altresì la particolare conformazione del Centro Storico di Laigueglia;

Ravvisata la necessità di adottare ulteriori misure a tutela della collettività Laiguegliese;

Rilevato che sussistono le condizioni di estrema necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della sanità pubblica in esecuzione di quanto sopra;

Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Richiamati

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

**Dalle ore 14.00 del 18 maggio 2020 alle ore 24.00 del 2 giugno 2020, fatta salva l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti regionali/nazionali che superino la presente ordinanza, sono interdetti al pubblico:**

- il parco giochi Estienne;
- il parco dell'Orso;
- la palestra comunale;
- la Biblioteca Civica;
- l'area giochi in zona molo centrale.

**Dalle ore 14.00 del 18 maggio 2020 alle ore 24.00 del 2 giugno 2020, fatta salva l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti regionali/nazionali che superino la presente ordinanza, sulle spiagge libere comunali è consentito il solo transito per l'accesso al mare ed agli sport marini indicati nelle vigenti ordinanze regionali ovvero per attività motoria. E' in ogni caso consentito lo stanziamento alle sole persone autorizzate.**

**Dalle ore 14.00 del 18 maggio 2020 alle ore 24.00 del 2 giugno 2020, fatta salva l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti regionali/nazionali che superino la presente ordinanza, è fatto obbligo a chiunque di indossare la mascherina protettiva in tutti i luoghi pubblici al chiuso, in tutti i luoghi privati aperti al pubblico, nonché in tutti i luoghi pubblici all'aperto nel Centro Storico.**

Viene fatta eccezione a tale obbligo per coloro i quali detto presidio protettivo possa creare nocumento alla salute da comprovare mediante certificazione medica. Chi si trovasse nell'impossibilità di reperire una mascherina dovrà autocertificare il fatto e porvi rimedio nell'immediato mediante l'utilizzo di mascherina autoprodotta che copra naso e bocca.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, con particolare riguardo al distanziamento sociale e quello a carico degli esercenti il commercio ed il rispetto delle linee di indirizzo per l'esercizio delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per ciascuna categoria ed in particolare per il commercio su area pubblica.

#### DEMANDA

Alle Autorità Competenti il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

#### AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D. L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testè richiamato e dall'art. 2, comma 2, del D. L. n. 33 del 16/05/2020;

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio *on line* del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;

l'invio di copia del presente provvedimento a:

Prefettura/UTG Savona  
Regione Liguria  
Comando di Polizia Locale  
Stazione Carabinieri di Laigueglia  
Commissariato di PS di Alassio  
Questura di Savona  
Delegazione di Spiaggia di Andora

Data a Laigueglia il 18 maggio 2020

IL SINDACO

*Roberto Sasso Del Verme*



